



FONDAZIONE
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS

P.zza Libertà, 2 - 26048 Sospiro (CR) - Tel: 0372/6201 - Fax: 0372/620299
C.F. 80004030195 - P.I. 00385470190 Web: www.fondazionesospiro.it - Mail: fondazione@fondazionesospiro.it

CAPITOLATO per la concessione del servizio di distributori automatici all'interno della Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus compreso l'ambulatorio per minori di Spinadesco (CR) per la durata di 4 (quattro) anni con la possibilità di tacito rinnovo a scadenza per ulteriori anni 2 (due).

TITOLO I – INDICAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO

Art. 1 - Oggetto della gara d'appalto.

L'appalto ha per oggetto la prestazione del servizio di distributori automatici di bevande fredde/calde, snack, panini, focacce, brioches, yogurt, gelati ecc. presso la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus di Sospiro (CR) compreso l'ambulatorio per minori di Spinadesco (CR).

Art. 2 - Tipologia del servizio.

La tipologia del servizio prevede la vendita di quanto elencato nell'allegato **C**.

Il gestore può arricchire il servizio mettendo in vendita generi aggiuntivi che comunque verranno presi in considerazione per l'attribuzione del punteggio qualità alla voce **MIGLIORIE dell'offerta tecnica**. Tali generi dovranno essere elencati nell'allegato **D) MIGLIORIE / PRODOTTI AGGIUNTIVI**

Eventuali ulteriori generi, da aggiungere in corso di gestione, nonché il loro prezzo (generi extra) saranno concordati tra il gestore e la Direzione Generale dell'Istituto.

Art. 3 - Tipologia dell'utenza.

L'utenza principale è composta da ospiti e personale, a cui si aggiungono parenti, visitatori autorizzati, partecipanti alle iniziative e ai numerosi corsi di formazione annualmente organizzati dall'Istituto.

Art. 4 - Ubicazione e numero distributori.

I distributori dovranno essere installati presso la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus – Piazza Libertà n. 2 – 26048 Sospiro (CR) e presso l'Ambulatorio Minori – Via Roma n. 36 – 26020 Spinadesco (CR)

Sono previsti n. 27 distributori di bevande calde e 26 distributori di snack/bevande fredde (situazione attuale), posizionati sia nelle aree di cura che in quelle relative ai servizi generali.

Il numero dei distributori è rapportato alle attuali esigenze dell'Istituto e potrà comunque subire variazioni in aumento o in diminuzione in relazione ad una diversa organizzazione interna e comunque ad insindacabile giudizio dell'Istituto senza che la ditta aggiudicataria possa nulla pretendere.

TITOLO II - STRUTTURE, ATTREZZATURE E SERVIZI

Art. 5 - Strutture, attrezzature e servizi.

Sono messi a disposizione della gestione i locali, l'acqua e l'energia elettrica per la realizzazione del servizio richiesto.

Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità. La proprietà dei distributori automatici attualmente in uso è del gestore, pertanto il vincitore della gara d'appalto dovrà rapportarsi con la gestione precedente per il subentro, che in ogni caso dovrà avvenire entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall'aggiudicazione del servizio.

Ai fini della partecipazione alla presente gara d'appalto gli operatori economici potranno, prima della presentazione delle offerte, prendere visione delle ubicazioni presumibilmente destinate alla installazione dei distributori. Il sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante o da

persona debitamente delegata. Per l'effettuazione dei sopralluoghi gli operatori economici contatteranno l'Istituto al n. tel. 0372 620250.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di modificare l'ubicazione dei distributori medesimi.

TITOLO III – ONERI A CARICO DELLA GESTIONE E RESPONSABILITA'

Art. 6 - Assicurazione.

Il Gestore dovrà stipulare un'apposita polizza assicurativa con compagnia di rilevanza nazionale con idonee coperture per Responsabilità Civile e per danni che possono essere causati da incendio (corto circuito, atto vandalico o doloso, ecc.) per un massimale non inferiore ad €. 4.000.000,00 (euro quattro milioni).

I distributori automatici ed il loro contenuto devono essere assicurati contro il furto ed atti vandalici dal gestore; in ogni caso, l'Istituto non è tenuto a rispondere.

Copia della polizza va presentata prima della stipula del contratto.

Art. 7 - Spese inerenti il servizio.

Tutte le spese relative al servizio richiesto sono interamente a carico della gestione. L'Istituto è sollevato da qualsiasi responsabilità nei confronti dei fornitori del gestore.

Le spese di registrazione del contratto, se dovute, sono a totale carico della Ditta aggiudicatrice.

Art. 8 – Contributo annuo

All'Istituto sarà corrisposto un contributo annuo che dovrà essere erogato annualmente, a partire dal primo anno dalla data di sottoscrizione del contratto.

Le modalità di versamento del contributo, saranno stabilite in sede di stipulazione del contratto tra Istituto e concessionario vincitore della presente gara.

Nel caso in cui dovessero verificarsi variazioni nei volumi di attività della Fondazione intesi come riduzione / aumento di numero posti letto nella sede di Sospiro, rispetto a quelli dichiarati alla decorrenza dell'affidamento (attualmente 589 P.L.), in misura superiore al 10% le parti potranno concordare di comune accordo nuove clausole economiche, che andranno approvate e formalizzate mediante adozione di apposito atto (appendice contrattuale).

Art. 9 - Subappalto.

Non è consentito il subappalto, nemmeno parziale, del servizio pena la rescissione del contratto.

Art. 10 - Responsabilità

L'Istituto è sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di furti, di incendi o di qualsiasi altro evento che possa danneggiare prodotti, materiali, attrezzature e macchinari della gestione. Ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni che, in relazione all'espletamento del servizio, derivassero all'istituto o a terzi, cose o persone, si intenderà, senza riserva o eccezioni, a totale carico della gestione.

Il Gestore si impegna a fornire la dichiarazione di responsabilità a suo carico per effrazioni o danni arrecati a persone o cose sia dell'Istituto che di terzi e che l'Istituto non sarà in alcun modo e per nessun titolo responsabile dei danni subiti dai distributori per atti derivanti da scasso o vandalismo; Il Gestore deve fornire indicazioni scritte circa le azioni ed i dispositivi deterrenti che il gestore porrà obbligatoriamente in essere a tutela delle proprie apparecchiature al fine di evitare atti vandalici e danni a beni mobili ed immobili dell'istituto.

Art. 11 - Andamento morale e disciplinare.

Il gestore è responsabile, a tutti gli effetti, del buon andamento morale e disciplinare del servizio e del rispetto delle regolamentazioni interne dell'Istituto.

TITOLO IV – PERSONALE

Art. 12 - Personale

Il servizio sarà svolto dal gestore e/o da eventuale personale alle sue dipendenze, a completo suo carico ed in regola con le norme assistenziali, previdenziali e contrattuali, sollevando l'Istituto da qualunque responsabilità.

Pari obblighi il gestore li assume in ordine alla puntuale osservanza di tutte le norme concernenti la sicurezza, l'igiene del lavoro e la salute dei collaboratori.

TITOLO V - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Art. 13 - Caratteristiche dei distributori e degli impianti

Le caratteristiche devono essere quelle di seguito riassunte:

- Distributori di bevande fredde
- Distributori di bevande calde
- Distributori di panini, focacce, brioches, pizzette etc etc
- Distributori di snack e merende etc
- Distributore di gelati

È richiesta l'installazione di distributori di nuova costruzione e di ultima generazione, classe energetica A⁺ o superiori.

Ogni distributore funzionante con sistema automatico deve essere in grado di erogare i prodotti con l'inserimento di monete/chiavetta e funzione rendi resto. Le macchine devono essere conformi, per caratteristiche tecniche ed igieniche, alle normative vigenti in materia. I distributori automatici potranno essere singoli o combinati e dovranno essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine, antinfortunistiche e di prevenzione incendi, rispettare i parametri di rumorosità e di tossicità previsti dalla legge.

Ogni distributore dovrà:

- essere conforme, per caratteristiche tecniche ed igieniche, alle normative vigenti in materia e con quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e dalla normativa italiana CEI 61-6 (norme particolari di sicurezza per i distributori automatici);
- consentire la regolazione dello zucchero per le bevande calde;
- essere munito di gettoniera che accetti qualsiasi tipo di moneta (da 0,05 centesimi a 2 euro);
- segnalare chiaramente l'eventuale assenza di moneta per il resto;
- segnalare chiaramente l'eventuale indisponibilità del prodotto;
- riportare con targhetta indelebile o con altro mezzo idoneo, il nominativo e la ragione sociale della ditta concessionaria del servizio ed il suo recapito nonché il nominativo del referente a cui rivolgersi in caso di urgenza;
- avere il dispositivo esterno di erogazione non sottoposto a contaminazioni;
- essere di facile pulizia e disinfettabile sia all'interno che all'esterno, tale da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti.

I distributori dovranno essere installati entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione, che sarà disposta con determinazione del Direttore Generale.

TITOLO VI - PRODOTTI ALIMENTARI

Art. 14 - Qualità e Grammature

Le macchine distributrici dovranno consentire l'erogazione di:

- bevande calde da colazione quali caffè, the, latte, cappuccino, orzo, cioccolato, acqua calda ecc.;
- bevande fredde in lattina, bottigliette PET o tetrapak;
- prodotti nutrizionalmente corretti snack dolci/salati;
- biscotti e crackers, snack biologici;
- panini imbottiti, focacce, pizze e brioches freschi (non decongelati).

Ogni prodotto dovrà essere contenuto in un'apposita confezione sulla quale vengono riportati gli ingredienti e la data di confezionamento. Tutti i prodotti dovranno essere di ottima qualità, delle marche conosciute a livello nazionale. I prodotti dovranno essere nazionali o di ambito CEE o comunque DOP, IGT, IGP, produzioni biologiche garantite e certificate.

È fatto divieto per il gestore di vendere alcolici e superalcolici a tutti gli utenti.
Si precisa quanto segue:

A. bevande calde

Caffé	Min. 7g di caffè per ogni erogazione Caffeina massima 1,7%
Latte	Min. 10g di latte in polvere per ogni erogazione
Cappuccino	Min. 7g di latte in polvere per ogni erogazione
Thé	Min. 14g di thé in polvere per ogni erogazione
Cioccolato	Min. 25g di miscela di cioccolato in polvere per ogni erogazione

B. bevande fredde in lattina, PET o tetrapak

conservare a temperatura da 0° a + 4°C

C. Alimenti solidi preconfezionati

I prodotti devono essere rigorosamente monodose, con scadenza evidenziata.

Le pizze, le focacce e le brioches devono essere conservati a temperatura compresa tra 5°C e 8°C.

Grammature: pizzette, focacce e panini imbottiti 80-100g.

TITOLO VII - CONTROLLO E QUALITA' DEL SERVIZIO

Art. 15 - Diritto di controllo

È facoltà della Dirigenza dell'Istituto effettuare, in qualsiasi momento e con le modalità che si riterranno opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla gestione alle prescrizioni contrattuali.

Art. 16 - Contestazioni

In caso di esito negativo di un'azione di controllo, il Direttore Generale contesterà subito per iscritto il fatto al gestore. Il Concessionario si uniformerà alla prescrizione ricevuta entro 3 giorni dalla notifica.

TITOLO VIII - VALIDITA' CONTRATTUALE

Art. 17 - Durata contratto

La concessione ha validità quadriennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, salvo disdetta motivata di una delle parti mediante raccomandata entro 6 mesi prima la data di scadenza del contratto.

Per i primi tre mesi decorrenti dall'installazione di tutti i distributori, il servizio si intende soggetto al periodo di prova. Quindici giorni prima della scadenza del periodo di prova, l'Istituto, a suo insindacabile giudizio, può recedere dalla convenzione con lettera raccomandata.

Art. 18 Disdetta - revoca

L'Istituto ha diritto di promuovere, nel modo e nelle forme previste dalla legge, la risoluzione del contratto anche nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per riverse di danni:

- per abbandono dell'appalto, salvo che per forza maggiore;
- per ripetute contravvenzioni a parti contrattuali, ovvero al mancato rispetto di quanto indicato nel bando di gara;
- per ripetute contravvenzioni alle disposizioni di legge o regolamento relativo al servizio;
- per contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del gestore o del personale adibito al servizio;
- quando la ditta aggiudicataria si renda colpevole di frode e in caso di fallimento;
- mancato o ritardato versamento del canone di concessione nei termini indicati dall'Istituto;
- per ogni altra inadempienza o fatti non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile;
- perdita delle necessarie licenze o autorizzazioni allo svolgimento delle attività;
- perdita della capacità giuridica.

In caso di gravi e ripetute violazioni o inottemperanze della Ditta agli inviti ed alle richieste da parte dell'Istituto, la Direzione Generale può deliberare di risolvere la convenzione, senza che la ditta possa pretendere alcun indennizzo o risarcimento per l'anticipata cessazione del rapporto. Resta salvo, in ogni caso, il diritto dell'Istituto al risarcimento dei danni conseguenti.

19) CODICE ETICO E RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA EX D.LGS 231/01

L'instaurazione ed il mantenimento del rapporto contrattuale conseguente all'affidamento, è subordinato al rigoroso rispetto delle norme di legge e regolamenti in vigore. Il Gestore, in particolare, in materia di responsabilità amministrativa delle società, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs 8/6/2001 n. 231 e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico (rinvenibili all'indirizzo:<http://www.fondazione-sospiro.it/codice-etico-fondazione-sospiro>). Il Gestore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre la Fondazione al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs 231/01. L'inosservanza di tale impegno da parte del Gestore costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà la Fondazione alla risoluzione del presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., fermo restando il risarcimento dei danni.

TITOLO IX – INFORMATIVA

Art. 20 - Informativa

Trattamento dei dati personali -Informativa

Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs 196/03 si informa che:

- le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto;
- il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei;
- titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante dell'istituto;
- i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art.7 del D. Lgs n.196/03.

Il presente bando sarà pubblicato sul sito web dell'Istituto.

Allegati:

Allegato A "domanda di partecipazione"

Allegato B: "autocertificazione"

Allegato C: "modulo formulazione offerta economica"

Allegato D: "migliorie/prodotti aggiuntivi"

TITOLO X CONTROVERSIE

Art. 21 - Controversie

Per qualsiasi controversia o divergenza, qualora non si addivenga a bonario accordo extragiudiziale, si intende il Foro di Cremona.

Per qualsiasi informazione sul presente bando telefonare al n. 0372 620250 – ore 9.00-12.00/13.30-15.30 – Rag. Angelo Chiappa.

Data 12 dicembre 2018

Il Direttore Generale
Dr. Fabio Bertusi

